

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 105

OGGETTO: Nuovi iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali non ancora nominati titolari di sede di segreteria: non computabilità ai fini del calcolo del contingente di disponibilità.

L'anno **duemilauno** addì **19** del mese di **aprile** alle ore **11.50** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Presiede la seduta il **Vice Presidente Prof. Giuseppe Porpora**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici

DELIBERA n. 105

DEL 19 APRILE 2001

OGGETTO: Nuovi iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali non ancora nominati titolari di sede di segreteria: non computabilità ai fini del calcolo del contingente di disponibilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la delibera n. 83 approvata dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali nella seduta del 28 marzo 2001 che si riporta integralmente:

“Viste le delibere n. 2 dell'8 gennaio 2001 della Sezione regionale Puglia e n. 55 del 20 gennaio 2001 della Sezione regionale Lombardia;

Vista la delibera n. 67 del 15 marzo 2000 del Consiglio nazionale di amministrazione avente ad oggetto: “Calcolo del contingente di disponibilità, modifica della delibera n. 5/5 del 1998”;

Visto il d.P.R. 4/12/1997 n. 465;

Visto il d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sentita la relazione del Direttore Generale che si riporta integralmente:

“La sezione regionale Puglia, con delibera n. 02/01/2001 solleva una problematica di notevole rilievo: gli effetti negativi determinati dalla permanenza inattiva dei segretari idonei iscritti all'albo.

Tali funzionari, infatti, sebbene fino alla data di prima assunzione in servizio non percepiscano alcun emolumento, non incidendo, così, sul bilancio di questa Agenzia, comportano, comunque, un grave impedimento alla funzionalità dei criteri posti alla base del calcolo del contingente di disponibilità.

Come è noto il contingente di disponibilità rappresenta un valore numerico che dovrebbe, in teoria, esprimere le esigenze di funzionalità di ciascuna sezione regionale rispetto alla necessità o meno di autorizzare l'ingresso di altri segretari comunali da fuori regione oppure, a livello nazionale, di bandire concorsi pubblici per assumerne di nuovi.

E' evidente come, laddove tale calcolo sia falsato e non aderente strettamente alla realtà funzionale, le conseguenze siano di non poco momento. Risultando, infatti, sulla carta il contingente di disponibilità esaurito la sezione regionale interessata non potrà autorizzare nomine da fuori regione creando così dei pericolosi vuoti funzionali.

Ancora, a livello nazionale, laddove il contingente di disponibilità dovesse risultare esaurito e cioè rilevi un numero di segretari iscritto all'Albo nazionale superiore al numero di segreterie comunali disponibili, teoricamente non potrebbe bandirsi un concorso.

E' necessario, dunque, eliminare le cause di non funzionalità, al fine di ottenere un criterio che risulti efficace ed efficiente nel calcolo del contingente di disponibilità.

Un primo passo è stato fatto da parte di questo Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 67/2000, dove nel definire il contingente funzionale si è provveduto ad indicare una serie di segretari che, in determinate posizioni giuridiche, non vanno calcolate nel contingente, inteso come criterio di misurazione delle esigenze di funzionalità delle segreterie comunali. Per fare un

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

esempio si è estrapolato dal calcolo del contingente così definito i segretari prossimi al pensionamento, in quanto non più o comunque difficilmente utilizzabili per il servizio presso le segreterie comunali.

Medesimo problema si pone per i segretari idonei, iscritti all'albo, ma che deliberatamente non prendono servizio e non partecipano ad alcun concorso per le sedi perché, magari, già impegnati altrove.

A causa di tali presenze il calcolo del contingente di disponibilità risulta falsato. La prima fascia professionale, infatti, quella, cioè, di iscrizione dei predetti idonei, risulta spesso indisponibile alla individuazione da fuori regione, perché il contingente stesso risulta indisponibile, ed, inoltre, non possono utilizzarsi gli idonei ai sensi dell'articolo 19, d.P.R. n. 465/97, in quanto fino alla prima assunzione in servizio non hanno un rapporto di impiego con questa Agenzia, ed infatti non vengono fino ad allora neppure pagati.

La sezione Puglia propone di introdurre una causa di decadenza dopo un periodo di permanenza inattiva all'albo.

Ciò, però, potrebbe comportare seri problemi in quanto, considerata la grave conseguenza (la cancellazione dall'Albo) dovrebbe, allo scopo, intervenire una specifica modifica normativa.

Soluzione egualmente efficace, invece, potrebbe essere quella già utilizzata ad esempio per i segretari comandati e cioè, permettere la conservazione della iscrizione all'albo, ma non considerarli nel contingente di disponibilità.

A tal punto può prospettarsi la seguente soluzione:

Non computare gli idonei ai fini del calcolo del contingente di disponibilità, permettendone, però, l'assegnazione, una volta individuati da un sindaco della sezione di prima destinazione, anche in deroga al contingente di disponibilità della stessa. Se invece verranno individuati da un sindaco di una sezione diversa da quella di prima assegnazione si seguirà la normale procedura di cui all'articolo 11, comma 4, d.P.R. n. 465/97. Tale schema, in pratica, è identico a quello utilizzato dalla delibera n. 67/2000. Le sezioni in tale maniera potranno avere un contingente che risulterà davvero funzionale e cioè in grado di rispecchiare le effettive e reali esigenze funzionali delle segreterie comunali dislocate sul proprio territorio."

Uditi gli interventi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che hanno rinnovato la raccomandazione alle Sezioni di continuare ad invitare i Sindaci a nominare i nuovi iscritti anche in difetto di specifica istanza da parte degli interessati, ciò al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, co. 10 del d.P.R. n. 465/97;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. Di formulare la seguente proposta di modifica del calcolo del contingente di disponibilità:
 - a) non computare gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali in base alla norma transitoria del d.P.R. n. 465/97 e non ancora nominati titolari di sede di segreteria ai fini del calcolo del contingente di disponibilità, permettendone, tuttavia, l'assegnazione una volta individuati dal Sindaco della Sezione di prima destinazione anche in deroga del contingente di disponibilità della stessa.
Nel caso in cui questi soggetti venissero individuati da un Sindaco di una Sezione regionale diversa da quella di prima assegnazione, si seguirà la normale procedura di cui all'art. 11, co. 4, d.P.R. n. 465/97.
2. La presente delibera verrà inviata alle O.O.S.S., al Comitato delle Pari Opportunità e alle Sezioni Regionali con invito a formulare il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della proposta, al fine di consentire al Consiglio Nazionale di Amministrazione l'adozione del provvedimento definitivo.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

3. Nel frattempo restano valide le procedure previste dalla delibera n. 67/2000 del Consiglio Nazionale di Amministrazione.”

Visti i pareri positivi espressi da numerose sezioni regionali e dalle OO.SS. di categoria;

Sentiti gli interventi dei vari Consiglieri;

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

- 1. Di modificare i criteri per il calcolo del contingente di disponibilità, non computando nel calcolo del contingente gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali in base alla norma transitoria del d.P.R. n. 465/97 e non ancora nominati titolari di sede di segreteria, permettendone, tuttavia, l'assegnazione una volta individuati dal Sindaco della sezione di prima destinazione anche in deroga al contingente di disponibilità della stessa;**
- 2. Nel caso in cui questi soggetti venissero individuati da un Sindaco di una sezione regionale diversa da quella di prima assegnazione, si seguirà la normale procedura di cui all'art. 11, co. 4, d.P.R. n. 465/97;**
- 3. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente delibera.**